

- **DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 409, NONCHÉ SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO PER GLI OPERATORI NON FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO**
- **MODIFICHE ALLE “DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE”**

### **Documento per la consultazione**

**Dicembre 2018**

---

Con il presente documento si sottopone a consultazione pubblica il Provvedimento recante *“Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco”*, che dà attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007. Viene sottoposto a consultazione anche il provvedimento recante **“Disposizioni per l'attività di gestione del contante”**, modificato alla luce del suddetto quadro normativo.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alla Banca d'Italia **entro il 18 febbraio 2019** all'indirizzo di posta elettronica certificata [gcm@pec.bancaditalia.it](mailto:gcm@pec.bancaditalia.it). In mancanza di casella PEC, il partecipante alla consultazione può inviare una missiva cartacea al seguente indirizzo: Servizio Gestione circolazione monetaria, Divisione Gestori del Contante, Via Nazionale 91 (00184) Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico deve essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: [Servizio.GCM.controllo-gestori@bancaditalia.it](mailto:Servizio.GCM.controllo-gestori@bancaditalia.it)

Per agevolare la valutazione dei contributi, si invitano i partecipanti alla consultazione a indicare esplicitamente il capitolo e/o il paragrafo dell'allegato provvedimento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (una generica indicazione di confidenzialità eventualmente presente nelle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerata come richiesta di non divulgare i commenti). I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

## **Relazione illustrativa**

### **1. Premessa**

Il decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (Dir. UE 2015/849) ha introdotto due importanti novità con riguardo agli istituti di vigilanza in possesso della licenza prefettizia di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che svolgono l'attività di trattamento delle banconote in euro (di seguito, "operatori").

La riforma, nel riscrivere il decreto legislativo n. 231/2007 in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, ha attribuito alla Banca d'Italia la qualifica di Autorità di vigilanza di settore nei confronti di tali "operatori", limitatamente al trattamento delle banconote in euro (art. 1, comma 2, lett. c).

Al contempo, è stato modificato l'art. 8 del decreto legge n. 350/2001, convertito dalla legge n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", prevedendo che i ripetuti "operatori", per svolgere tale attività, devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

Pertanto la Banca d'Italia, già Autorità di vigilanza di settore per gli intermediari bancari e finanziari, con la riforma ha acquisito poteri normativi, ispettivi e sanzionatori in materia antiriciclaggio anche nei confronti degli "operatori" iscritti nell'elenco; tali poteri si affiancano a quelli di derivazione comunitaria in materia di trattamento delle banconote, già esercitati nei confronti dei gestori del contante.

Al fine di dare attuazione alle nuove previsioni, si è resa necessaria l'emanazione del Provvedimento recante "*Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco*".

Alla luce del mutato quadro normativo, sono state altresì aggiornate le "Disposizioni per l'attività di gestione del contante" di cui al Provvedimento del 22 giugno 2016 in materia di controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e del loro ricircolo.

Nell'occasione sono stati apportati al testo alcuni emendamenti per tener conto delle altre novità normative e procedurali nel frattempo intervenute. Il nuovo documento - che verrà emanato dopo la prevista consultazione con la BCE - abrogherà quello vigente.

### **2. Illustrazione delle scelte regolamentari**

Lo schema di regolamentazione relativo all'istituzione dell'elenco è rivolto agli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro.

In primo luogo vengono individuati i requisiti necessari per l'iscrizione. Al fine di non introdurre eccessivi oneri per gli operatori, non è stata richiesta l'adozione di particolari forme giuridiche e di

limiti minimi di capitale, compiendo una scelta che si pone in linea di continuità con la normativa di pubblica sicurezza.

In tal senso, la proposta di provvedimento prevede che siano richiesti ai componenti dell'organo di gestione, al direttore generale e al direttore tecnico i medesimi requisiti di onorabilità previsti dal T.U.L.P.S. per il rilascio della licenza prefettizia. I predetti requisiti sono stati estesi ai componenti dell'organo di controllo, che è chiamato a garantire il rispetto delle complessive disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività e costituisce interfaccia privilegiata per l'Organo di vigilanza. Ferme restando le previsioni del T.U.L.P.S., analoghi requisiti sono richiesti anche per chi detiene una partecipazione al capitale superiore al 25%, soglia di rilevanza allineata a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto n. 231/2007 per l'individuazione del titolare effettivo.

In considerazione della delicatezza dell'attività di trattamento del contante oggetto delle presenti disposizioni, sono stati previsti requisiti di onorabilità, ancorché meno stringenti, anche per i responsabili delle principali funzioni aziendali in materia sia di ricircolo delle banconote, sia di antiriciclaggio.

L'approccio di continuità con il T.U.L.P.S. è stato seguito anche per i requisiti di professionalità dei membri dell'organo di gestione, del direttore generale e del direttore tecnico. Peraltro, al fine di favorire una stretta corrispondenza tra le funzioni direttive e manageriali e l'effettiva attività svolta, sono stati introdotti requisiti calibrati sulla specifica attività di trattamento delle banconote, come ad esempio lo svolgimento di incarichi di responsabilità almeno nei controlli di secondo livello in imprese attive in tale settore. In ogni caso, l'entrata in vigore della disposizione che prevede questi ultimi requisiti è stata dilazionata al fine di consentire ai soggetti che già ricoprono le cariche, ma ne sono al momento sprovvisti, di poterli nel frattempo maturare.

In attuazione di quanto previsto nel decreto n. 231/2007, il provvedimento prevede anche requisiti organizzativi specifici in materia antiriciclaggio che vanno a integrare quelli già fissati per il ricircolo, dettagliando figure, funzioni e procedure. I principi ispiratori di tale disciplina sono quelli di approccio basato sul rischio e di proporzionalità, modulando le previsioni in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

In questa prospettiva, al fine di ridurre gli oneri in capo agli operatori di minori dimensioni, è previsto che gli stessi possano dotarsi di una struttura organizzativa semplificata che tenga conto della loro minore complessità operativa.

La proposta di provvedimento disciplina le segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sulle cui modalità e termini di invio è da tempo in corso un confronto con le Associazioni di categoria finalizzato a limitare l'impatto di tale obbligo sugli operatori.

Specifico rilievo ha ricevuto la previsione contenuta nel decreto n. 231/2007 in materia di autovalutazione del rischio, per la quale verranno forniti criteri dettagliati al fine di agevolare l'avvio dell'attività da parte degli operatori.

Per evitare soluzioni di continuità per gli operatori che già svolgono l'attività di gestione del contante sulla base della mera comunicazione oggi prevista, è stato fissato un congruo periodo

transitorio (nove mesi) durante il quale tali soggetti potranno continuare a operare in attesa dell'iscrizione nell'elenco.

Il provvedimento è strutturato come segue:

- Definisce i requisiti per l'iscrizione e i casi di decadenza (Capo II).
- Disciplina i requisiti per gli esponenti aziendali e per i partecipanti al capitale (Capo III).
- Individua le comunicazioni che gli operatori devono inviare alla Banca d'Italia (Capo IV).
- Stabilisce i requisiti organizzativi, fissa i principi per l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio, individua i compiti degli organi e delle principali funzioni aziendali. Disposizioni specifiche sono dettate per gli operatori di minori dimensioni e complessità (Capo V).
- Definisce i poteri di controllo, di intervento e sanzionatori della Banca d'Italia e disciplina i casi di cancellazione dall'elenco (Capo VI).
- Prevede disposizioni transitorie e finali (Capo VII).

Il Provvedimento recante “*Disposizioni per l'attività di gestione del contante*” è stato modificato per adeguarlo alle novità introdotte dal decreto di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio e per tener conto delle ultime novità normative e procedurali in materia di ricircolo.

Le modifiche riguardano:

- La disciplina dell'avvio dell'attività di trattamento delle banconote (Capitolo I), differenziando gli obblighi a carico delle banche e degli altri gestori, tenuti a una mera comunicazione alla Banca d'Italia, da quelli degli operatori ai quali è richiesta la necessaria preventiva iscrizione nell'elenco.
- Le regole per il ritiro dalla circolazione e l'inoltro alla Banca d'Italia dei biglietti sospetti di falsità (Capitolo III). I gestori sono ora tenuti a trasmettere le banconote direttamente al Centro Nazionale di Analisi (CNA) istituito presso il Servizio Gestione circolazione monetaria, corredate di un apposito verbale redatto tramite la nuova procedura SIMEC prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016.
- La disciplina delle sanzioni amministrative (Capitolo VI), con l'introduzione del c.d. contraddittorio rafforzato, già previsto per l'irrogazione delle sanzioni nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, che costituisce un'ulteriore garanzia del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio. Si tratta della facoltà riconosciuta ai destinatari dell'atto di contestazione che abbiano partecipato attivamente alla fase istruttoria di inviare al Direttorio sintetiche osservazioni scritte in merito ai contenuti della proposta di sanzione, loro preventivamente trasmessa.

I Provvedimenti saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it); entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.